

**indennità giornaliera lca (Cat. C)
Disposizioni aggiuntive della
Sympany Versicherungen AG
relative all'assicurazione indennità
giornaliera ai sensi della LCA**

indennità giornaliera lca (Cat. C)

Disposizioni aggiuntive della Sympany Versicherungen AG relative all'assicurazione indennità giornaliera ai sensi della LCA

Capitolo	Pagina
1 Basi giuridiche/scopo	3
2 Conclusione/disdetta del contratto	3
3 Sospensione dell'assicurazione	3
4 Offerta assicurativa	3
5 Diritto alle prestazioni	3
6 Assicurati disoccupati	4
7 Maternità	4
8 Età AVS	4
9 Estero	4
10 Infortunio	5
11 Fasce d'età e premi	5
12 Versamenti	5
13 Notifica/certificato	5
14 Disposizioni generali	5

1 Basi giuridiche/scopo

1.1 La Sympany Versicherungen AG (qui di seguito denominata Sympany) fornisce, in base alle sue Condizioni generali d'assicurazione per le assicurazioni complementari ai sensi della LCA (CGA-LCA), un'assicurazione complementare denominata: **indennità giornaliera lca**.

1.2 L'**indennità giornaliera lca** serve a coprire la perdita di guadagno in seguito a malattia, infortunio e maternità.

2 Conclusione/disdetta del contratto

2.1 Chi è domiciliato in Svizzera e ha compiuto il 15° anno di età, ma non ha ancora raggiunto l'età AVS può - con riserva di un sovrindennizzo - presentare una domanda per concludere un'**indennità giornaliera lca** presso la Sympany anche se l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è stata conclusa presso un'altra cassa.

2.2 La Sympany ha il diritto di rifiutare domande e/o modifiche d'assicurazione o di porre delle riserve. In caso di aumento della copertura assicurativa può essere posta un'eventuale riserva, tuttavia solo sulle prestazioni assicurative supplementari.

2.3 L'**indennità giornaliera lca** può essere disdetta per iscritto per la fine di un anno civile, osservando un preavviso di tre mesi.

2.4 L'assicurazione cessa:

- a) con la disdetta;
- b) con il trasferimento definitivo del domicilio all'estero;
- c) in caso di radiazione dal registro degli abitanti;
- d) in caso di esaurimento definitivo delle prestazioni a cui si ha diritto;
- e) in caso di raggiungimento dell'età massima d'adesione, a condizione che non venga presentata una domanda per continuare a mantenere tale assicurazione;
- f) in caso di decesso.

3 Sospensione dell'assicurazione

3.1 Le persone assicurate alle quali la Sympany non deve corrispondere le prestazioni assicurative per un minimo di tre mesi possono sospendere l'**indennità giornaliera lca** dietro pagamento di un premio per un periodo massimo di due anni in caso di:

- trasferimento o soggiorno all'estero per più di tre mesi;
- soggiorno in uno stabilimento di pena, d'internamento o di rieducazione;

- assicurazione obbligatoria da parte del datore di lavoro (assicurazione collettiva o cassa malati aziendale);
- servizio militare o civile, la cui durata è superiore a due mesi consecutivi.

3.2 La sospensione dev'essere richiesta anticipatamente per iscritto. Il premio ammonta al 10% dell'importo del premio ordinario, ma come minimo a CHF 5.- al mese.

4 Offerta assicurativa

4.1 Il richiedente può, in base alla sua presunta perdita di guadagno, assicurare un'indennità giornaliera di CHF 5.- o ulteriori importi di CHF 5.- per volta fino a concorrenza di CHF 300.-.

4.2 Un'**indennità giornaliera lca** può essere conclusa:

- con inizio delle prestazioni a decorrere dal 3° giorno di malattia (2° giorno dopo l'inizio della malattia);
- con inizio delle prestazioni a decorrere dal 3°/15°/22°/31°/61°/91°/121°/151°/181° o 361° giorno di malattia.

4.3 Si possono combinare diverse assicurazioni d'indennità giornaliera.

4.4 Nella misura in cui non vengono percepite prestazioni d'indennità giornaliera, le assicurazioni d'indennità giornaliera possono essere trasformate in un'altra variante d'**indennità giornaliera lca**, dietro pagamento di un premio corrispondente. In caso di aumento della copertura assicurativa valgono per analogia le disposizioni previste per l'adesione.

5 Diritto alle prestazioni

5.1 Diritto alle prestazioni

Il diritto alle prestazioni sussiste per il periodo assicurativo. Le prestazioni sono calcolate sull'estensione dell'assicurazione conclusa conformemente alle presenti disposizioni complementari.

La totalità delle prestazioni d'indennità giornaliera erogate non deve superare la presunta perdita di guadagno della persona assicurata in seguito al caso d'assicurazione oppure il valore della prestazione lavorativa che il caso d'assicurazione ha reso impossibile.

Presupposti per beneficiare delle prestazioni sono:

- un'incapacità lavorativa effettiva del 50% almeno certificata dal medico o chiropratico;
- una perdita di guadagno comprovata.

La persona assicurata deve produrre la prova di una perdita di guadagno. In caso contrario, non sussiste alcun diritto alle prestazioni dell'**indennità giornaliera lca**.

5.2 L'indennità giornaliera viene versata per una o più malattie per un periodo di 720 giorni al massimo nell'arco di 900 giorni.

5.3 Il diritto alle prestazioni sussiste solo allo scadere del periodo d'attesa convenuto. Quest'ultimo è calcolato a partire dal giorno in cui inizia l'incapacità lavorativa certificata dal medico. Per periodo d'attesa s'intendono i giorni in cui sussisteva un'incapacità lavorativa come minimo del 50 %.

5.4 Il periodo d'attesa convenuto viene conteggiato solo una volta per anno civile. Se l'incapacità lavorativa è a cavallo di due anni civili, il periodo d'attesa relativo all'evento assicurato in questione non viene più ricalcolato.

5.5 In caso d'incapacità lavorativa parziale viene versata un'indennità giornaliera corrispondentemente ridotta per il periodo di cui all'art. 5.2 (la copertura assicurativa per la capacità lavorativa residua rimane mantenuta). Non sussiste nessun diritto alle prestazioni se il grado di incapacità lavorativa è inferiore al 50 %.

5.6 In caso di prestazioni erogate da altre assicurazioni sociali e private (sovrassicurazione conformemente all'art. 17 CGA), la prestazione della Sympany si riduce alla presunta perdita di guadagno. Il periodo massimo durante il quale si ha diritto alle prestazioni è quello stabilito all'art. 5.2.

5.7 Una riduzione dell'indennità giornaliera in seguito a grave negligenza non comporta un prolungamento della durata delle prestazioni.

5.8 La persona assicurata non può impedire l'esaurimento delle prestazioni d'indennità giornaliera rinunciando ad una parte di esse.

5.9 In caso di esaurimento del diritto alle prestazioni l'**indennità giornaliera lca** si estingue.

6 Assicurati disoccupati

6.1 Dietro un adeguamento corrispondente del premio, le persone disoccupate possono, indipendentemente dal loro stato di salute, trasformare la loro assicurazione in un'**indennità giornaliera lca** con un periodo d'attesa di 30 giorni, a condizione che ci si sia annunciati presso la cassa disoccupazione. Il premio per l'aumento della copertura assicurativa che ne risulta (in seguito alla riduzione

del periodo d'attesa) viene calcolato in funzione dell'età effettiva.

In caso d'incapacità lavorativa superiore al 50 %, gli assicurati disoccupati hanno diritto all'intera indennità giornaliera fino a concorrenza dell'indennità di disoccupazione dovuta. In caso d'incapacità lavorativa superiore al 25 %, ma inferiore al 50 %, gli assicurati disoccupati hanno diritto alla metà dell'indennità giornaliera fino a concorrenza dell'indennità di disoccupazione dovuta.

7 Maternità

7.1 In caso di maternità e di parto, l'indennità giornaliera convenuta viene corrisposta, a condizione che, al momento del parto, l'assicurata abbia versato ininterrottamente i premi dell'**indennità giornaliera lca** conclusa presso la Sympany da almeno 365 giorni.

7.2 L'assicurata ha diritto ad un'indennità giornaliera di maternità per un periodo di 16 settimane, di cui 8 almeno dopo il parto.

8 Età AVS

8.1 L'**indennità giornaliera lca** si estingue l'ultimo giorno del mese in cui una persona assicurata raggiunge l'età AVS.

8.2 Le persone con un'**indennità giornaliera lca** che esercitano un'attività lavorativa oltre l'età AVS possono, dietro richiesta scritta corrispondente, essere autorizzati a continuare a mantenere la loro **indennità giornaliera lca**, con conseguente adeguamento del premio, fino a concorrenza del 50 % del reddito da lavoro comprovato. Una richiesta in tal senso dev'essere inoltrata per iscritto alla Sympany tre mesi prima del raggiungimento dell'età AVS. Essa deve contenere indicazioni sull'attività lavorativa che verrà esercitata e sullo stato di salute. Presupposto per mantenere un'eventuale **indennità giornaliera lca** è in ogni caso la piena capacità lavorativa.

8.3 Se la Sympany autorizza l'assicurato/a a mantenere la sua **indennità giornaliera lca** conformemente all'art. 8.2, questa copertura assicurativa dura al massimo fino al compimento del 69° anno di età. L'indennità giornaliera viene corrisposta durante 180 giorni al massimo ed eventuali periodi di attesa vengono computati a questi 180 giorni.

9 Estero

9.1 Se subentra un'incapacità lavorativa durante un soggiorno all'estero, l'indennità giornaliera assicurata viene corrisposta solo per la durata della degenza ospedaliera.

9.2 Se una persona assicurata inabile al lavoro avente diritto alle prestazioni si reca all'estero senza l'autorizzazione della cassa, essa non avrà diritto alle prestazioni durante il periodo in cui soggiorna all'estero.

10 Infortunio

10.1 Gli infortuni – se coassicurati dietro pagamento di un premio supplementare – sono equiparati alla malattia a condizione che le presenti disposizioni complementari non contemplino clausole divergenti al riguardo. Se un/a richiedente risp. un/a assicurato/a vuole includere o escludere il rischio d'infortunio, lo deve indicare espressamente nel modulo di richiesta su cui apporrà la propria firma per conferma. Non sono possibili modifiche retroattive.

10.2 Ogni infortunio dev'essere notificato alla Sympany entro cinque giorni.

11 Fasce d'età e premi

11.1 La Sympany fissa i premi dell'**indennità giornaliera lca** in funzione dell'età al momento dell'adesione.

11.2 In caso di aumento della copertura assicurativa, la persona assicurata viene integrata nella fascia d'età corrispondente alla sua età in quel momento per quanto riguarda l'importo d'indennità giornaliera supplementare.

12 Versamenti

12.1 Di regola, il versamento delle prestazioni d'indennità giornaliera avviene alla fine dell'incapacità lavorativa.

12.2 Nel caso di un'incapacità lavorativa superiore ad un mese, la Sympany versa, su richiesta dell'assicurato/a e dopo ricezione dei giustificativi e certificati corrispondenti, degli acconti mensili per l'inizio del mese seguente.

13 Notifica/certificato

13.1 L'assicurato/a è tenuto/a a notificare alla Sympany la propria incapacità lavorativa entro cinque giorni e ad inviare entro i tre giorni che seguono un certificato scritto rilasciato dal medico o chiropratico curante a conferma dell'incapacità lavorativa.

In caso d'infortunio, l'assicurato/a deve ritornare alla Sympany entro cinque giorni anche il formulario «Avviso d'infortunio» debitamente compilato e firmato.

13.2 Se l'assicurato/a non osserva per colpa propria il termine previsto per l'inoltro del certificato d'incapacità lavorativa, il diritto all'indennità giornaliera assicurata inizierà al più presto a decorrere dalla ricezione del certificato medico.

13.3 Non sono autorizzate antidatazioni di certificati per l'ottenimento di prestazioni d'indennità giornaliera.

13.4 Una volta terminata l'incapacità lavorativa (inclusa quella parziale), un certificato medico scritto concernente il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovrà essere inoltrato tempestivamente alla Sympany.

14 Disposizioni generali

Per tutte le questioni non espressamente regolate nelle presenti disposizioni aggiuntive valgono le disposizioni della Legge sul contratto d'assicurazione (LCA), come pure le Condizioni generali d'assicurazione ai sensi della LCA (CGA-LCA).

